

Delibera del Consiglio di Istituto del 6/2/2014
Revisionato art.13 con Delibera del Consiglio di Istituto del 10 febbraio 2015

Art. 1: Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato in esecuzione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, e tenendo conto del D.M. 5 febbraio 2007 n. 16 e della Direttiva prot. n. 30/ dip./ segr. del 15 marzo 2007.
Questo regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del predetto D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica nonché alle situazioni specifiche di ogni singola istituzione scolastica, e determina le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il conseguente procedimento.
2. Il presente regolamento è riveduto ed eventualmente corretto annualmente.

Art. 2: Profili di responsabilità degli studenti

Gli studenti iscritti presso l'Istituto Scolastico (I.S.) sono direttamente responsabili, secondo le norme generali dello Stato ed i Codici civili e penali, degli atti compiuti in violazione dei diritti e delle disposizioni disciplinari generali ed interne all'Istituto in conformità, in particolare, ai doveri sanciti dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 3: Finalità dei provvedimenti disciplinari

1. Premesso che l'I. S. deve rappresentare una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, fondata sui valori democratici e volta alla crescita della persona umana, lo stesso deve altresì contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità.
2. A tal fine si richiamano integralmente le disposizioni vigenti in materia di doveri degli studenti sancite dallo Statuto degli studenti.
3. I provvedimenti disciplinari di cui al presente regolamento tendono quindi una precipua finalità educativa in quanto mirano al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi, nonché al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
4. Si richiamano tutte le disposizioni vigenti dell'ordinamento scolastico tese a rendere effettivo il ruolo di educatore dell'insegnante, e che costituiscono il costante punto di riferimento nell'applicazione delle misure disciplinari.
Tale prospettiva va mantenuta anche in occasione del procedimento disciplinare allorché viene ascoltato lo studente che ha commesso l'infrazione.
5. Il procedimento disciplinare non può costituire occasione per discutere dell'azione didattica dell'insegnante, ma è volto esclusivamente all'accertamento e alla valutazione dell'educazione e della correttezza nei comportamenti da parte degli studenti.

Art. 4: Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato e verbalizzato congiuntamente le motivazioni delle parti come esplicitato nel successivo art. 5.

3. Ad una infrazione disciplinare può seguire la richiesta dell'intervento delle forze dell'ordine quando questa presenta natura grave, o così viene percepita.
Chiunque è a conoscenza di infrazioni gravi è tenuto a darne esplicita denuncia e segnalazione alle autorità competenti.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Detto diritto di libertà ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, che non ne può essere giustificazione, ma deve esserne motivazione per una azione correttiva integrata.

Art. 5: Le sanzioni disciplinari

1. Le violazioni da parte degli studenti dei doveri disciplinati nella vigente legislazione scolastica, e in particolare nello Statuto degli studenti, danno luogo secondo la gravità dell'infrazione all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai successivi commi.
2. Le sanzioni irrogate direttamente dal docente, dal dirigente scolastico e/o dai suoi delegati sono le seguenti:
 - a) richiamo verbale;
 - b) nota scritta non inoltrata alla famiglia;
 - c) ammonizione verbalizzata sul registro di classe ed inoltrata alla famiglia;
 - d) accompagnamento dello studente negli uffici del dirigente scolastico, o dei collaboratori della dirigenza, per approfondire il comportamento lesivo e coinvolgere i genitori.
3. La sanzione irrogata dal Consiglio di classe o dalla Commissione di disciplina, o in casi particolarmente gravi per diretto intervento del dirigente scolastico su esplicita richiesta scritta motivata da parte del personale scolastico coinvolto, consiste nel temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica o da misure equivalenti quali ad esempio :attività di utilità scolastica, divieto di partecipazione a visite o viaggi didattici, manifestazioni sportive. Conseguentemente si instaura un reintegro ragionato nella comunità scolastica.
4. Nel caso in cui si ripeta nello stesso periodo didattico una condizione di cui al precedente punto 2 sarà sempre e comunque data notizia alla famiglia.

Art. 6: Le censure

1. La censura, o richiamo o nota, consiste in una dichiarazione di biasimo, orale o scritta, che viene inflitta, per trasgressioni generalmente non gravi, dal docente durante l'ora di lezione ed, in generale, ogniqualvolta lo studente sia posto sotto la sua sorveglianza.
2. Il mero richiamo verbale può essere inflitto dal docente in presenza di trasgressioni di lieve entità.
3. La nota scritta non verbalizzata viene applicata per violazioni di una certa entità e consiste in una nota motivata scritta sul libretto personale dello studente al fine di rendere nota la manchevolezza ai familiari. Detta nota deve essere sottoscritta dal docente e, successivamente, controfirmata da uno dei genitori (o di chi ne fa le veci) per presa visione.
È possibile attraverso questo strumento sollecitare incontri con i genitori (o con chi ne fa le veci) al fine di segnalare problemi di carattere didattico e/o disciplinare.

4. Nei casi di cui al precedente comma, è in facoltà del docente segnalare altresì sul registro di classe la trasgressione dello studente (ammonizione verbalizzata sul registro di classe).
La nota sul registro di classe dovrà essere debitamente circostanziata al fine di evidenziare il tipo di infrazione commessa dall'allievo, soprattutto nel caso in cui ciò possa essere rilevante per una possibile applicazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica.
5. Le ammonizioni sul registro di classe genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi specificamente individuati non potranno dar luogo alla sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica di tutti gli allievi della classe. Tuttavia, la responsabilità addebitabile all'intera classe può formare oggetto di applicazione di altre misure disciplinari individuate discrezionalmente dal Consiglio di Classe.
6. È in ogni caso a discrezione dell'insegnante valutare l'opportunità di avvalersi della forma di censura più idonea al raggiungimento della finalità prefissata, in armonia con i principi di cui all' art.3.

Art. 7: *Accompagnamento dello studente negli uffici del Dirigente Scolastico o dei collaboratori della Dirigenza e affidamento ai genitori*

1. Qualora l'allievo, più volte richiamato, non ottemperi alle sollecitazioni dell'insegnante, è in facoltà di quest'ultimo di provvedere al suo allontanamento dalla classe e all'accompagnamento presso gli uffici del Dirigente scolastico o della Vicepresidenza dove si trova un delegato del Dirigente scolastico.
2. Detta sanzione deve essere segnalata sul registro di classe ed alla famiglia dello studente, accompagnata da una breve esposizione dei fatti. Nel caso di allievi minorenni la annotazione deve essere firmata da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 8: *Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica*

1. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l' allontanamento dalla comunità scolastica, o misure già definite "equivalenti" (art. 5 comma 3) sono sempre adottati dalla Commissione di Disciplina e/ o dal Consiglio di Classe, istituiti a norma del successivo art. 10.
2. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
3. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica

Art. 9: *Mancanze gravi e relativi provvedimenti disciplinari: allontanamento dalla comunità scolastica*

Di seguito sono riportati, in elenco comunque non esaustivo, casi di mancanze gravi per le quali è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica nel caso di accertata responsabilità dello studente.

I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica, indicati di seguito, si intendono proposti alla Commissione Disciplinare o Consiglio di Classe che, anche ai sensi del precedente art. 4 comma 2, dopo esame dei vari documenti a propria disposizione ne decide l'applicazione e la quantità.

Nel caso di violazioni gravi, dove si intraveda l'incolumità fisica o psicologica o la violazione degli articoli del Codice Penale di seguito riportati, può intervenire direttamente il Dirigente scolastico per un provvisorio allontanamento

dello studente sino ad un massimo di giorni 3 in modo da poter convocare il Consiglio di classe per l'applicazione correttiva di quanto previsto da questo Regolamento.

1. Nel caso in cui uno studente compia un atto che integri gli estremi di un reato, è previsto l'allontanamento obbligatorio dalla comunità scolastica con le modalità di cui al successivo art. 15.

A mero titolo esemplificativo, si rammentano gli obblighi o divieti, da rispettare anche a scuola, in materia di:

- a) pubblica decenza (divieto di bestemmiare, di vilipendere le religioni, di compiere atti osceni, di commettere turpiloquio, ecc.);
- b) uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti;
- c) tutela della integrità fisica, dell'onorabilità e prestigio delle persone (percosse, lesioni, rissa, violenza privata, diffamazione, ingiuria, ecc.);
- d) tutela delle Istituzioni (divieto di oltraggio, vilipendio, istigazione all'illecito, ecc.);
- e) tutela della proprietà privata (divieto di furto, danneggiamento, ecc.);
- f) utilizzo scorretto delle apparecchiature, macchinari e sussidi didattici ("Statuto art. 3 c. 5")
- g) danneggiamento del patrimonio scolastico ("Statuto art. 3 c. 5")

e si ricordano i rispettivi articoli del Codice Penale:

1. Divieto di bestemmiare: 724 c.p.;
2. Vilipendio della religione: 402 c.p.;
3. Atti osceni: 527 c.p.
4. Turpiloquio: 726 c.p.
5. Percosse: 581 c.p.
6. Rissa: 588 c.p.
7. Violenza Privata: 610 c.p.
8. Ingiuria : 594 c.p.
9. Istigazione : 115 c.p.
10. Furto: 624 c.p.
11. Danneggiamento aggravato: 635 c.p.
12. Violenza o minaccia: 611 c.p.
13. Minaccia: 612 c.p.
14. Violenza sessuale: 609 bis c.p.
15. Favoreggiamento: 378 c.p.
16. Porto di armi (es. coltellino): 699 c.p.
17. Stupefacenti: art. 73 e seguenti TUSTUP

Nel caso si accerti la responsabilità dello studente nell'aver compiuto uno degli atti sopra descritti, indipendentemente dalla applicazione del successivo articolo 15 è proposto l'allontanamento dalla comunità scolastica per almeno giorni 3.

2. In caso di violazione del divieto di fumare è proposto allontanamento dalla comunità scolastica per giorni uno. In caso di reiterata violazione l'allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a due giorni.
3. L'eccessivo numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro di classe (oltre tre per periodo didattico) può dare luogo, per ciò solo, alla proposta di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per due giorni, fatta salva l'applicazione di un maggior numero di giorni in considerazione della gravità o recidiva delle infrazioni commesse.

4. La mancata, immotivata o ritardata giustificazione delle assenze e/o dei ritardi è un comportamento gravemente contrario ai doveri dello studente e, soprattutto se reiterato, comporta la proposta di allontanamento dello stesso dalla comunità scolastica per almeno giorni uno.
5. Le reiterate uscite dall'aula durante le lezioni o durante il cambio d'ora, senza il preventivo esplicito permesso del personale scolastico, comportano la proposta di allontanamento dalla comunità scolastica per almeno due giorni.
6. Nel caso uno studente falsifichi, in tutto o in parte, il libretto delle giustificazioni personale, il contenuto del registro di classe o il registro personale di un insegnante o ancora un documento ufficiale, è applicata allo stesso, per ciò solo, la proposta di allontanamento dalla comunità scolastica per almeno tre giorni.
7. L'intrattenimento in attività personali o di gruppo non inerenti le attività didattiche e, ogni altra infrazione al "regolamento di Istituto", è da considerarsi comportamento grave e scorretto, e pertanto comporterà la proposta di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo compreso tra giorni uno e giorni cinque a seconda della gravità del fatto rilevato.
8. Ogni comportamento scorretto o di indisciplina, anche non espressamente descritto e previsto dai precedenti commi, che venga comunicato per iscritto da parte del personale alla Dirigenza Scolastica, così come il ripetersi di fatti di cui ai punti 9.1 – 9.9 già contestati, comporterà la proposta di allontanamento dalla comunità scolastica per giorni uno o più a seconda della gravità dei fatti.
9. I casi di comportamento lesivo della persona (ad esempio aggressioni fisiche o psicologiche) che prevedano la violazione degli articoli del codice penale, oppure determinino un pericolo immediato o persistente, vengono trattati con una procedura che supera, secondo la giurisprudenza, i limiti imposti dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e quindi può configurare, secondo la gravità, l'allontanamento dalla comunità scolastica anche per l'intero anno scolastico, l'attribuzione del cinque in condotta (D.M. n. 5 del 16/ 01/ 2009), nonché la possibile segnalazione all'autorità competente.

Art. 10: L'Organo Disciplinare: la Commissione di Disciplina ed il Consiglio di Classe

1. Gli organi competenti all'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica sono la Commissione di Disciplina e/o il Consiglio di Classe.
Il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di Classe o la Commissione di Disciplina per dare corso al procedimento disciplinare.
Il Dirigente scolastico può intervenire con l'erogazione di allontanamento dalla comunità scolastica sino a giorni 3 in modo autonomo quando sia incontrovertibile un atteggiamento che rientri nei reati previsti dal Codice Penale, oppure quando si intraveda un pericolo immediato o persistente per le persone frequentanti l'Istituzione scolastica.
2. La Commissione di Disciplina e il Consiglio di Classe possono essere convocati con procedura d'urgenza.
3. La Commissione di Disciplina è costituita :
 - a) dal Dirigente scolastico, che la presiede, o da un delegato del Dirigente Scolastico;
 - b) dall'insegnante coordinatore della classe in cui è iscritto l'allievo che ha commesso l'infrazione, con funzione di segretario verbalizzante;
 - c) da sei docenti, di cui quattro membri effettivi e due supplenti, eletti dal Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico.Qualora l'insegnante coordinatore sia anche componente della Commissione di Disciplina, il Dirigente Scolastico convoca uno dei componenti supplenti.
4. Il Consiglio di Classe è costituito :

- a) dal Dirigente scolastico, che la presiede, o da un suo delegato;
 - b) dagli insegnanti componenti il Consiglio di Classe;
5. Il Dirigente Scolastico, verificata l'esistenza di idonee segnalazioni, convoca la Commissione di Disciplina o il Consiglio di Classe per dare corso al procedimento disciplinare.
 6. Il Consiglio di Classe, qualora ritenga che i fatti siano di particolare rilevanza, può demandare ogni decisione alla Commissione di Disciplina, trasferendo alla stessa le notizie e la documentazione inerente il caso, ma la decisione deve essere presa sempre e comunque con alta tempestività e comunque non oltre il tempo dell'eventuale allontanamento previsto dal Dirigente in caso straordinario.
 7. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Deve essere mantenuto il segreto d'ufficio in ordine alle modalità di svolgimento della votazione.
 8. Qualora il Collegio dei docenti non elegga alcuno dei componenti, effettivi o supplenti, della Commissione di Disciplina, il Dirigente scolastico provvede d'ufficio alla loro investitura, in modo da garantire la composizione di cui al precedente secondo comma.
 9. In caso di assenza di uno o più componenti la Commissione Disciplina, il Dirigente Scolastico provvede d'ufficio alla nomina dei componenti sostituiti necessari all'espletamento del procedimento disciplinare, scelti tra i membri supplenti o, nel caso di assenza del Coordinatore di Classe, individuato tra i componenti del Consiglio di Classe. La seduta sarà valida se presente almeno la metà + 1 dei componenti la Commissione stessa.
 10. In caso di assenze di uno o più componenti il Consiglio di Classe, non potendosi provvedere alla sostituzione con altro componente, sarà validamente operativo con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio stesso.
 11. Al termine di ogni seduta il Coordinatore di classe, nel caso di convocazione della Commissione di Disciplina, o il segretario del Consiglio di Classe dovrà redigere il verbale delle operazioni eseguite e delle azioni deliberate.

Dal predetto verbale dovranno emergere le notizie atte a confermare i fatti contestati, eventualmente specificandone una parzialità, ovvero quelle atte a negare la responsabilità dello studente nei fatti contestati, e perciò ad archiviare e annullare la proposta di allontanamento dalla comunità scolastica.

Art. 11: Il procedimento disciplinare

1. Sono legittimati a promuovere di diritto il procedimento disciplinare il Dirigente scolastico, i suoi collaboratori, i Consigli di classe nonché i coordinatori di classe.
2. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare fatti che costituiscono infrazioni disciplinari al Dirigente scolastico, il quale può dar corso al relativo procedimento.
3. Il procedimento ha inizio con la segnalazione del fatto che costituisce infrazione disciplinare al Dirigente Scolastico.
4. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe o la Commissione di Disciplina.
5. Il Dirigente Scolastico convoca l'autore della infrazione al fine di comunicargli per iscritto la contestazione degli addebiti, con invito a esporre le proprie ragioni all'Organo Disciplinare competente.
6. Se trattasi di allievo minorenne la copia della contestazione dell'addebito deve pervenire al suo domicilio affinché i genitori ne abbiano piena conoscenza.

7. Fermo restando per lo studente il diritto di essere ascoltato dalla Commissione di Disciplina o dal Consiglio di classe, nel periodo intercorrente tra la comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare e la convocazione dell'Organo di Disciplina, l'allievo, può presentarsi, in alternativa, innanzi ad almeno uno dei componenti designati per discutere le contestazioni addebitategli consegnando una memoria scritta circa i fatti contestati.
In questa sede possono essere ascoltati, anche separatamente dal figlio, i genitori dell'allievo che, eventualmente, potranno integrare la predetta memoria scritta o presentarne una ulteriore.
La mancata presentazione dello studente innanzi i componenti la Commissione di Disciplina o Consiglio di Classe non potrà costituire impedimento allo svolgimento del procedimento disciplinare essendo stato applicato quanto citato al precedente art. 4 comma 2.
8. Alla seduta del Consiglio di Classe o della Commissione di Disciplina si esaminano le contestazioni di addebito, le informazioni contenute nel registro di classe a carico dello studente, qualsiasi altra informazione relativa al fatto contestato di cui i presenti abbiano notizia; vengono quindi ascoltati l'insegnante Coordinatore di classe e, eventualmente, la persona dalla quale ha avuto inizio il procedimento disciplinare.
9. Si passa quindi all'audizione dello studente, o all'esame di quanto ha dichiarato lo stesso autore dell'infrazione nella memoria scritta.
Anche in questa sede possono essere ascoltati, insieme o separatamente dal figlio, i genitori dell'allievo.
10. L'insegnante Coordinatore comunica le eventuali note disciplinari verbalizzate sul registro di classe, onde valutare la recidiva dell'allievo, o l'esistenza di fatti aggravanti o allevianti la sua posizione.
11. I componenti del Consiglio di Classe o della Commissione di Disciplina valutano quale sia l'effettiva responsabilità dello studente nel fatto contestato, e in caso di accertata responsabilità definiscono la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica, che in tale caso non potrà essere comunque inferiore a giorni uno.
12. Tale decisione viene tempestivamente comunicata allo studente, che è altresì informato della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.
13. In caso di accertata responsabilità dello studente, di cui al precedente comma 11, è il Dirigente Scolastico che, valutate anche le eventuali indicazioni dell'organo disciplinare verbalizzate, definisce le date di allontanamento dalla comunità scolastica, che verranno comunicate per iscritto allo studente entro cinque giorni.
14. Avverso la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, al Dirigente Scolastico che provvederà alla convocazione della "Commissione di Garanzia" come previsto dal successivo art. 13, che decide in via definitiva.

Art. 12: Attività alternative ai provvedimenti disciplinari

1. La Commissione di Disciplina o il Consiglio di Classe, offriranno la possibilità allo studente di cambiare la sanzione disciplinare inflittagli in attività a favore della comunità scolastica.
2. L'attività che si desidera svolgere dovrà essere identificata dallo studente con precisione.
3. Nessuna spesa potrà gravare sull'Amministrazione Scolastica.
4. Lo studente dovrà presentare richiesta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 12 del giorno di convocazione del Consiglio di Classe o Commissione Disciplina; dovrà esplicitare le attività alternative di cui al precedente comma 1 specificando chiaramente la tipologia dell'impegno proposto e la non esistenza di costi per l'amministrazione scolastica.

5. È anche facoltà dei componenti del Consiglio di Classe o della Commissione di Disciplina proporre altre forme di intervento educativo scelte tra:
 - a) divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzioni e uscite didattiche, applicabili, se necessario, anche entro l'anno scolastico successivo;
 - b) invito a partecipare ad attività interne di utilità scolastica, verificate le condizioni di fattibilità e di sicurezza sul lavoro e di vigilanza sui minori;
 - c) divieto di partecipazione ad attività sportive scolastiche;
 - d) divieto di partecipare ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto.
6. La valutazione circa l'opportunità di applicare i provvedimenti alternativi alle sanzioni disciplinari è di competenza dell'organo disciplinare, che decide dopo la scelta dello studente in rapporto alle effettive necessità della comunità scolastica, e senza oneri finanziari a carico dell'amministrazione scolastica.
La conversione definitiva dell'allontanamento dalla comunità scolastica compete alla dirigenza Scolastica, che emana le comunicazioni scritte funzionali all'adempimento delle attività predette, ovvero alla irrogazione dell'allontanamento dalla comunità.
7. È dovere dello studente contattare i propri insegnanti acquisendo le informazioni necessarie sullo svolgimento del programma nel periodo della sua assenza; nel caso di allontanamento per tutto l'anno scolastico si prevederà un continuo contatto rieducativo, che potrà essere mediato da associazioni di volontariato o da servizi sociali o dallo psicologo, nonché dal supporto organizzativo della piattaforma web dell'istituto.
8. Nel caso in cui i fatti contestati siano inerenti alla volontà di aver causato danni ad arredi o materiali o attrezzature dell'Istituto il rientro alle lezioni potrà essere subordinato alla dimostrazione dell'effettiva rifusione dei danni contestati ed accertati in sede di riunione dell'organo disciplinare

Art. 13: La Commissione di Garanzia (Organo di Garanzia esteso)

1. Avverso le sanzioni disciplinari di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), b) c) e d), irrogate dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori o dai docenti in aula, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla loro comunicazione o avvenuta piena conoscenza, alla Commissione di Garanzia.
2. Avverso le sanzioni disciplinari di cui all'art. 5, comma 3, irrogate dal Consiglio di Classe o dalla Commissione Disciplinare, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla loro comunicazione o avvenuta piena conoscenza, alla Commissione di Garanzia.
3. La Commissione di Garanzia è composta:
 - dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato diverso da quello che ha presieduto la commissione di disciplina), che la presiede
 - da quattro docenti, in qualità di componenti effettivi, e da due docenti in qualità di supplenti, tutti eletti all'inizio dell'anno scolastico dal Collegio dei docenti
 - da due rappresentanti degli studenti, componenti del Consiglio di Istituto
 - da due rappresentanti dei genitori, componenti del Consiglio di Istituto.
4. La carica di componente della Commissione di Garanzia è incompatibile con quella di componente della Commissione di Disciplina.
5. In caso di assenza di uno o più componenti della Commissione di Garanzia, il Dirigente Scolastico provvede d'ufficio alla nomina dei componenti necessari all'espletamento del procedimento disciplinare, scelti tra i membri supplenti; la seduta sarà valida se presenti almeno la metà più uno dei componenti la Commissione stessa.

6. Scopo della Commissione di garanzia è esaminare la corretta applicazione della procedura disciplinare da parte del Consiglio di Classe o della Commissione di Disciplina e non di avviare un nuovo procedimento disciplinare.
7. Il Dirigente Scolastico convoca la Commissione di Garanzia, lo studente interessato e i familiari se minorenni.
8. In sede di riunione della Commissione di Garanzia i componenti esaminano le singole domande e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento per gli scopi di cui al precedente comma 6.
9. In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori, anche separatamente, e all'esame del verbale del procedimento disciplinare oggetto dei lavori e di tutti i documenti allegati ad esso relativo.
10. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente i componenti della Commissione di Garanzia provvederanno a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità per non aver commesso i fatti contestati.
11. Tale decisione viene tempestivamente comunicata allo studente, che è altresì informato che la decisione comunicata è definitiva.

Art. 14: Responsabilità civile

1. In applicazione del disposto di cui all'art. 4 dello statuto degli Studenti viene richiamato il principio generale della riparazione del danno.
2. Gli studenti sono pertanto civilmente responsabili dei danni da loro cagionati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile alle quali si fa rinvio integralmente.
3. Danneggiamenti gravi e non, più volte ripetuti con esplicita intenzionalità, sono sanzionati dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, la rifusione del danno e l'applicazione del successivo art. 15.
4. Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni sono comunque richiamati oralmente e tenuti al risarcimento i gruppi di studenti al cui interno sia certamente compreso l'autore, nel caso non abbiano provveduto ad una tempestiva segnalazione.
5. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento degli stessi, l'Istituto non ne risponde.

Art. 15: Responsabilità penale

1. Nel caso in cui uno studente compia un atto che integri gli estremi di un reato penalmente rilevante, ferma restando l'obbligo di denuncia, è disposto, da parte della Dirigenza dell'Istituto e con la massima urgenza, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica secondo le disposizioni seguenti.
2. Detto allontanamento deve essere comunque comminato qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
3. In tali casi, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo e, comunque, non può essere inferiore a giorni tre.

Art. 16: Disposizioni finali

1. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul portale web dell' Istituto.
3. Qualora venga disposto l'allontanamento dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.